



Dott. GIANDOMENICO CITO

Allegato A) al Rep. n.

NOTAIO

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 1. - E' costituita in Taranto l'Associazione
"ASSOCIAZIONE A.I.D.A. O.D.V. E.T.S."

L'Associazione non ha fini di lucro ed è regolamentata dagli
articoli 14 e seguenti del codice civile e dalle
disposizioni del codice del terzo settore ad essa
applicabili. Ove una disposizione del presente statuto
riproduca il testo di una disposizione di legge, il relativo
rinvio deve intendersi non recettizio; in caso di modifica
di detta disposizione, pertanto, prevarrà il testo di legge.

L'assunzione della qualifica di Ets è sospensivamente
condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo settore, così come da tale momento è spendibile la
denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo settore o
l'acronimo ETS.

Art. 2. - L'associazione si ispira ai principi di
democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. - L'associazione opera per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di
terzi le seguenti attività di interesse generale di cui
all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: svolgere

con metodo e continuità un'azione tesa all'assistenza ed

alla tutela dei bambini bisognosi, deprivati, abbandonati e

maltrattati.

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le

seguenti attività: sostegno concreto e/o finanziario di

attività socio-educative e progetti di centri diurni e

comunità alloggio propri ma anche di altri enti di

volontariato attivi sul territorio nazionale a patto che

esista con gli stessi una evidente comunione di scopo.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività

l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti

agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà

inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti

associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché

collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7 - All'associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

Gli associati si dividono in:

a) FONDATORI: sono associati fondatori le persone fisiche intervenute all'atto costitutivo dell' associazione;

b) ORDINARI: sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche successivamente ammesse, che intendono partecipare e collaborare ai suoi scopi e parteciparne attivamente.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo per iscritto anche in forma telematica da sito web dell'associazione e deve contenere le generalità del richiedente ed il suo impegno a osservare lo statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le risoluzioni degli organi dell'associazione stessa. Il consiglio deciderà sull'accoglimento e il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione a socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10 - Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadere entro 15 giorni.

La qualità di associato non è trasferibile e si perde per morte, recesso ed esclusione.

E' ammesso il recesso volontario dall'associazione, da farsi per iscritto ed avrà effetto nel momento in cui la

comunicazione sarà ricevuta all'indirizzo della sede dell'associazione stessa.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo, anche su richiesta di singoli associati, con voto a maggioranza dei suoi componenti, può proporre all'assemblea l'esclusione di un associato che abbia danneggiato l'associazione dal punto di vista morale o materiale, abbia fomentato dissidi al suo interno o abbia compiuto azioni in contrasto con gli scopi della stessa.

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10

	euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera	
	dell'Assemblea dei soci che stabilisca le tipologie di spese	
	e attività di volontariato per le quali è ammessa questa	
	modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il	
	volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro	
	funzioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato ai sensi	
	dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono	
	assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Art. 13 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio	
	regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a	
	qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso,	
	il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei	

volontari.

Art. 14 - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli

iscritti alla Associazione.

Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi

rappresentante da un altro associato, con delega scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di

entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione

del verbale assembleare.

L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi:

- almeno due volte all'anno di cui una volta per

l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del

conto consuntivo;

- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per

l'approvazione del bilancio;

- ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del

Consiglio Direttivo;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli

associati.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in

altro edificio di Taranto e provincia.

Art. 15 - I soci sono convocati in Assemblea mediante

comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e mediante

affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di

convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato

per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare

l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e

del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da

trattare (non è ammessa la formula "varie ed eventuali").

Art. 16 - L'assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio di previsione ed i conti

consuntivi della gestione

- approva il bilancio sociale nei modi e termini di legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,

determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei

componenti del collegio dei Revisori dei conti costituito da

tre componenti individuati tra persone idonee allo scopo e

funzionanti a norma di legge;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il

provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio

direttivo;

- esprime il proprio parere vincolante su ogni altro

argomento sottoposto al suo giudizio;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione

o la scissione dell'associazione;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo con le modalità previste dal codice del terzo settore.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell'art. 21 c.c.

Art. 18 - Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 2/3 degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

Art. 19 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone

fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati,

dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade

dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o

chi è stato condannato ad una pena che importa

l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della

loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro

unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di

essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il

domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è

attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se

disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza

attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni

del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se

non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 - Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è

richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in

carica.

Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di

parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo

ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 22 - compiti del Consiglio direttivo sono:

a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo;

b) elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso;

c) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi;

d) ogni altro compito di ordinaria amministrazione inerente al funzionamento dell'associazione;

e) le competenze attribuite per legge all'organo amministrativo.

Art. 23. - Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

a) rappresentanza legale dell'Associazione;

b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;

c) direzione amministrativa;

d) stipulazione dei contratti dell'Associazione;

e) rappresentanza dell'Associazione in giudizio;

f) sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;

g) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente.

Art. 24 - Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;

b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

c) tenere la contabilità ed i libri associativi;

d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;

e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.

Art. 25 - La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e

l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e

potranno procedere in qualsiasi momento anche

individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Art. 26 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di

ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il

bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per

l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli

oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può

essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per

cassa.

Art. 27 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione terrà i libri sociali previsti dalla legge.

Art. 28 - L'associazione deve tenere i seguenti libri

sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 29 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art 30 - Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e

tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito

internet della rete associativa cui aderiscano, gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi

titolo attribuiti ai componenti degli organi di

amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli

associati.

Art. 31 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli

associati e l'Associazione od i suoi organi saranno

sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla

competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea, in

occasione della prima assemblea.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno

rieleggibili e giudicheranno *ex bono et aequo* senza

formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 32 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti

degli associati ai sensi art. 21 c.c.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non

potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio

Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente

devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del

Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo

settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. Il

parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione

della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare

al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le

disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso

positivamente.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 33 - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa

riferimento alle disposizioni di legge in materia.